

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ- CESENA
TENUTASI IN DATA**

25/09/2024

Alle ore 16,00 del 25/09/2024, regolarmente convocato, si riunisce, in seduta ordinaria, presso la Sala Gruppi del Comune di Cesena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, nelle persone degli Avv.ti: Luca Porfiri – Presidente, Daniela Sangro – Tesoriere, Alessandra Fontana Elliott, Giorgio Magnani, Giorgio Mambelli, Roberta Maraldi, Alessandro Pinzari, Silvia Pracucci, Laura Scaini, Elena Toni.

Assenti: Avv. Francesco Farolfi.

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione/ratifica verbale del 09/09/2024**
- 2. CNF – Nota in merito a “criticità relative al Codice degli Appalti Pubblici”**
- 3. Avv. Giovanni Brugnera – richiesta di colloquio informale con il Presidente**
- 4. Comunicato ULOF 17/08/2024 – Situazione carceri**
- 5. Aggiornamento elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di curatore dell'eredità giacente**
- 6. Avv. OMISSIS – Richiesta chiarimenti**
- 7. Istanza di permanenza nell'Elenco Nazionale Difensori di Ufficio - Avv. Elena Tonielli**
- 8. Istanza di cancellazione dall'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato da parte dell'Avv. Gabriele De**

Bellis

- 9. CPO – Richiesta rinnovo carta ricaricabile e versamento di plafond**
- 10. Preventivo veneziane Comes Tende**
- 11. Camera Penale della Romagna – Richiesta coorganizzazione ed accredito eventi formativi**
- 12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte dei Dott.ri Stefano Morelli, Federica Onorato, Marco Zingales**
- 13. Istanza di iscrizione all'Albo Avvocati per trasferimento dall'Ordine di Ravenna da parte dell'Avv. Francesca Lombardi**
- 14. Richiesta nulla osta al trasferimento da parte della Dott.ssa Giulia Crociani**
- 15. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della Dott.ssa Elisa Casamenti**
- 16. III semestre di pratica e compiuto tirocinio per la Dott.ssa Federica Ragazzini**
- 17. Delibera ex art. 73 e scuola**
- 18. Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato**
- 19. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza l'Avv. Luca Porfiri il quale chiama a fungere da Segretario f. f. il Consigliere Avv. Daniela Sangro e, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la seduta.

Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione/ratifica verbale del 09/09/2024**

Il Consiglio approva il verbale del 09/09/2024.

2. CNF – Nota in merito a “criticità relative al Codice degli Appalti Pubblici”

Il Consiglio, viste la propria delibera in data 03.06.2024 e la nota del CNF in data 31.07.2024,

- udita la relazione del Presidente sul punto2) dell'o.d.g., con cui è stato illustrato il quadro normativo vigente, le ragioni che militano o meno a favore dell'applicabilità anche agli Ordini degli Avvocati delle norme di cui al d.lgs. n. 36/2023, nonché le ulteriori iniziative/ delibere assunte da altri Ordini o da loro Associazioni;

- visto l'art. 2, comma 2 bis del d.l. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. n. 75 del 2023, in forza del quale, per quanto di rilievo, *"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e al soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente"*;

- preso atto che, pur a fronte della norma di cui sopra, ha avuto luogo,

anche recentemente un intenso dibattito relativo all'applicabilità anche agli Ordini professionali delle disposizioni di cui d.lgs. n. 36 del 2023;

- visto il parere dell'11 giugno 2024, reso dal CNF su istanza dell'URCOFER - Unione Regionale dei Consigli Forensi dell'Unione Forense dell'Emilia Romagna, che, dopo avere dato atto dell'incertezza del quadro normativo vigente e degli elementi che pure militerebbero a sostegno della inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, ha sollecitato un chiarimento definitivo al CNF, anche previa interlocuzione con gli organi istituzionali centrali;

- ritenuto che la sentenza del TAR Lazio n. 7455/2024, citata nel parere CNF, non possa ritenersi in sé decisiva nello stabilire la soggezione degli Ordini professionali alla normativa sul Codice degli Appalti, poiché la medesima si riferisce a una vicenda risalente al 2017 e, dunque, anteriore all'introduzione dell'art. 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, che ha chiarito, laddove mai ve ne fosse stata necessità, che gli Ordini professionali non sono soggetti alle norme pubblicistiche, se non a fronte di specifico richiamo al riguardo;

- ritenuto, piuttosto, che ad essere decisivo nell'escludere l'applicabilità del Codice sia l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nell'interpretare il quadro normativo euro-unitario costituito dalle c.d. direttive sugli appalti pubblici (cfr. direttiva 2014/24/UE e la precedente direttiva 2004/18/CE), ha affermato, proprio in relazione agli Ordini professionali che *"l'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,*

deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l'importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un'autorità di controllo" (cfr. CGUE C-526/11);

- rilevato inoltre- come peraltro evidenziato dal CNF nel proprio parere del 31.07.2024 - che l'art. 1 punto a) della L. n. 11/2016 (in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) prevede "il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti all'art. 14 commi 24 ter e 24 quater della legge 28 novembre 2005 n. 246" e che, a norma dell'art. 14 co. 24 quater da ultimo citato, "costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie...(b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari";

- ritenuto che gli Ordini professionali siano sempre stati e continuino ad essere esclusi dalla nozione di Organismo di diritto pubblico, non potendosi sul punto condividere il parere ANAC del 2017, cui fa

riferimento la citata sentenza del TAR Lazio, che non appare allineato al contenuto delle fonti euro-unitarie, né che possano condividersi i dubbi che il CNF ritiene tuttora presenti al riguardo;

- ritenuto, altresì, richiamando le considerazioni espresse dallo stesso CNF nel citato parere dell'11 giugno 2024, che gli Ordini neppure possano essere assimilati alle c.d. amministrazioni aggiudicatrici, a ciò ostando il testo della direttiva europea di riferimento, nonché le caratteristiche stesse, sopra richiamate, degli Ordini professionali;

- ritenuto, altresì, che ad essere ostativo all'applicabilità del d.lgs. n. 36/2023 sia il disposto normativo dell'art. 2, comma 2-bis del d.l. n. 101 del 2013 convertito nella L. 125/2013, cui non sembra potersi offrire, anche alla luce del quadro normativo comunitario e nazionale più sopra richiamato, la formalistica interpretazione da alcuni propugnata, dovendosi considerare il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001 non come un rinvio formale, bensì come un sostanziale richiamo al divieto di equiparazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni pubbliche *lato sensu* intese e alla conseguente preclusione di applicazione ai medesimi di tutte le normative pubblicistiche, comprese quelle relative alla gestione degli acquisti di beni, forniture e servizi, laddove esse non vengano espressamente richiamate dalla normativa di riferimento al fine di renderle applicabili agli Ordini stessi;

- richiamate, altresì, le opinioni espresse da autorevoli esponenti del CNF che ritenevano non applicabile la normativa dei contratti pubblici (cfr. le dichiarazioni rese dal Presidente del CNF in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei Conti) agli Ordini professionali forensi;

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- in ragione del quadro normativo vigente, di continuare a ritenere non applicabile all'Ordine degli Avvocati la disciplina in materia di contratti pubblici;
- di fornire la propria più ampia disponibilità ad ogni iniziativa volta alla miglior definizione del quadro normativo sopra descritto;
- di continuare a garantire nel contempo che l'affidamento e la gestione dei contratti avvenga con la massima tempestività, trasparenza e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- di inviare, a cura della segreteria, la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, ad URCOFER e agli Ordini locali.

3. Avv. Giovanni Brugnera – richiesta di colloquio informale con il Presidente

Il Consiglio delibera di fissare l'incontro con l'Avv. Brugnera, delegando all'uopo il Presidente, Avv. Luca Porfiri, ed il Consigliere, Avv. Giorgio Magnani, il 30.09.24 alle ore 9,30 presso la Sala del Consiglio, mandando alla Segreteria per la relativa comunicazione al Collega.

4. Comunicato ULOF 17/08/2024 – Situazione carceri

Il Consiglio, presa in esame il comunicato dell'ULOF del 17.08.24, delibera di inoltrare il suddetto all'URCOFER, per le determinazioni del caso, da assumersi in sede regionale.

5. Aggiornamento elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di curatore dell'eredità giacente

Il Consiglio, quanto all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di Curatore dell'eredità giacente, preso

atto delle disponibilità manifestate dai Colleghi, delibera: a) di inviare il suddetto elenco alla competente Cancelleria della Volontaria Giurisdizione; b) di diffondere tra tutti i Colleghi di cui al menzionato elenco la comunicazione inviata da ANCEG.

6. Avv. OMISSIS – Richiesta chiarimenti

Il Consiglio, esaminata la richiesta, prende atto e rileva che l'oggetto dell'istanza non è di propria competenza.

**7. Istanza di permanenza nell'Elenco Nazionale Difensori di Ufficio
- Avv. Elena Tonielli**

Il Consiglio, verificata l'istanza pervenuta ai fini della permanenza nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio; verificati i presupposti di legge, delibera di esprimere

parere favorevole

con riferimento alla posizione della Collega Avv. Elena Tonielli.

Si comunichi al C.N.F..

8. Istanza di cancellazione dall'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato da parte dell'Avv. Gabriele De Bellis

Il Consiglio, vista la richiesta dell'Avv. Gabriele De Bellis, pervenuta il 16/09/2024, di cancellazione dall'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato nel quale era stato iscritto con delibera in data 18/09/2002 per la materia diritto amministrativo,

DELIBERA

la cancellazione dall'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dell'Avv. Gabriele De Bellis, con studio in CESENA, Via Pacchioni n. 92.

9. CPO – Richiesta rinnovo carta ricaricabile CPO e versamento di plafond

Il Consiglio prende atto del già avvenuto rinnovo della carta ricaricabile e delibera di versare sulla medesima la somma di € 500,00 da utilizzare per le finalità proprie del Comitato medesimo.

10. Preventivo veneziane Comes Tende

Il Consiglio, esaminati i preventivi di tre diverse ditte, delibera di approvare il preventivo di COMES TENDE s.r.l. dell'importo di € 2.720,00 oltre IVA complessivi.

11. Camera Penale della Romagna – Richiesta coorganizzazione ed accredito eventi formativi

Il Consiglio, vista la documentazione prodotta, delibera di coorganizzare tutti gli eventi indicati nella richiesta proveniente dalla Camera Penale della Romagna e concede l'accreditamento ai seguenti eventi formativi: 11 ottobre 2024 a Forlì in presenza, 15 novembre 2024 e 13 dicembre 2024 webinar, concedendo n. 3 crediti formativi ad ogni evento.

Si invita l'ente richiedente a porre particolare attenzione agli aspetti che seguono:

- 1) nella locandina dell'evento dovrà essere precisato che l'evento formativo è coorganizzato **dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, apponendo il corrispondente logo;**
- 2) la condizione di validità dell'accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo svolgimento dell'attività formativa; pertanto ogni successiva modifica apportata al programma, agli interventi, ai relatori, alla durata e ai luoghi di svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata

all'organo accreditante al fine di consentire la valutazione della persistenza dei requisiti necessari;

3) dovrà essere inserita in ogni locandina dell'evento la seguente dicitura: **“evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena” con n. 3 CF;**

4) ai sensi dell'art. 23 del Reg. CNF n. 6/2014 sulla formazione continua, i crediti formativi riconosciuti possono essere ridotti o revocati all'esito delle verifiche promosse dal competente Consiglio dell'Ordine ovvero dalla Commissione Accreditamento;

5) la Camera Penale della Romagna, per quanto concerne gli eventi formativi accreditati con la presente delibera, sarà tenuta a **trasmettere alla Fondazione Forense, nel termine perentorio di 30 gg. dalla tenuta dell'evento, il foglio presenze unitamente ad autocertificazione** attestante il rispetto, per ogni singolo partecipante, di quanto stabilito all'art. 9 commi 2 e 3 del Regolamento Attuativo sulla formazione continua adottato dal COA di Forlì- Cesena;

6) l'evento coorganizzato e/o accreditato sarà comunicato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, dopo la trasmissione alla Fondazione Forense, della locandina definitiva. Si comunichi all'Avv. Licia Zanetti in qualità di Presidente della Camera Penale della Romagna ed alla Fondazione Forense.

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte dei Dott.ri Stefano Morelli, Federica Onorato, Marco Zingales

Il Consigliere Segretario f. f. riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. STEFANO MORELLI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda del Dott. STEFANO MORELLI (Cod. Fisc. MRLSFN96L05A944F) nato a BOLOGNA il 05/07/96, residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario f. f.; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge;

DELIBERA

di iscrivere il Dott. STEFANO MORELLI nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a cinque anni. Il Consigliere Segretario f. f. riferisce in ordine alla domanda presentata dalla Dott.ssa FEDERICA ONORATO di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA ONORATO (Cod. Fisc. NRTFRC92S65B519A) nata a CAMPOBASSO il 25/11/92, residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario f. f.; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge;

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa FEDERICA ONORATO nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a cinque anni. Il Consigliere Segretario f. f. riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. MARCO ZINGALES di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda del Dott. MARCO ZINGALES (Cod. Fisc. ZNGMRC97R04C573R) nato a CESENA il 04/10/97, residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario f. f.; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge;

DELIBERA

di iscrivere il Dott. MARCO ZINGALES nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a cinque anni.

13. Istanza di iscrizione all'Albo Avvocati per trasferimento dall'Ordine di Ravenna da parte dell'Avv. Francesca Lombardi

Il Consigliere Segretario f. f. riferisce in ordine alla domanda presentata dell'Avv. Francesca LOMBARDI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio

vista la domanda dell'Avv. Francesca LOMBARDI (Cod. Fisc. LMBFNC79A69D704W) nata a FORLI' il 29/01/79, residente in OMISSIS, con studio in FORLI', CORSO DELLA REPUBBLICA, 155, già iscritta nell'Albo degli Avvocati di RAVENNA; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Forense di RAVENNA con delibera in data 09/04/2024; udita la relazione del Consigliere Segretario f. f.; constatata la regolarità della documentazione allegata;

D E L I B E R A

di iscrivere l'Avv. Francesca LOMBARDI nell'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, mantenendo la primitiva anzianità.

14. Richiesta nulla osta al trasferimento da parte della Dott.ssa Giulia Crociani

Il Consiglio,

- vista la richiesta della Dott.ssa CROCIANI GIULIA (Cod. fisc. CRCGLI98D57D704C) nato a FORLI' il 17/04/1998, iscritta nel Registro speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì Cesena con delibera in data 09/10/2023;

constatato

- che dalla data della sua iscrizione ha svolto regolarmente il tirocinio;
- che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per l'anno 2024;

- che nei confronti della Dott.ssa CROCIANI GIULIA non vi sono procedimenti disciplinari in corso;
delibera che

NULLA OSTA

al trasferimento della Dott.ssa CROCIANI GIULIA all'Ordine Forense di RAVENNA con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine Forense di RAVENNA.

15. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della Dott.ssa Elisa Casamenti

Il Consiglio

vista la domanda della Dott.ssa ELISA CASAMENTI, (Cod. Fisc. CSMLSE90M57D704C) nata a FORLI' il 17/08/90, di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa ELISA CASAMENTI dal detto Registro.

Dispone che la presente delibera venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

Dispone che, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 19 L. 247/2012 e dall'art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l'esecutività della pronuncia di cancellazione sia immediatamente comunicata all'interessata, al C.N.F. ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali.

16. III semestre di pratica e compiuto tirocinio per la Dott.ssa Federica Ragazzini

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FEDERICA

RAGAZZINI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 22/01/2024, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 22/01/2024.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dalla Dott.ssa FEDERICA RAGAZZINI ed esaminata la documentazione allegata;

DELIBERA

che la Dott.ssa FEDERICA RAGAZZINI (Cod. Fisc. RGZFRC98D42D704W) nata a FORLÌ il 02/04/98, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 22/01/2024 ha svolto l'intero periodo di tirocinio previsto dalla legge.

17. Delibera ex art. 73 e scuola

Il Consiglio all'unanimità dei presenti,

visto il parere del CNF del 4 giugno 2024, che ha precisato come anche coloro che effettuano il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 siano obbligati alla frequenza per 18 mesi della scuola di formazione forense al fine di poter conseguire il certificato di compiuta pratica;

vista la delibera del 17/06/2024, con la quale questo Consiglio ha stabilito che la decorrenza dell'applicazione delle linee guida del CNF avvenga a partire dal 1 ottobre 2024, in considerazione delle precedenti difformità interpretative della normativa in esame da parte del Consiglio Nazionale; considerato che l'obbligo di frequenza della scuola di formazione forense

decorre in ogni caso dal momento dell'iscrizione al registro dei praticanti, così come chiarito nelle predette linee guida; ritenuta l'opportunità di consentire a coloro che hanno iniziato il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la frequenza della scuola di formazione forense, anche in considerazione del fatto che a chi si trova in tale situazione sarà richiesta l'effettuazione di un solo semestre di pratica forense da effettuarsi presso un avvocato

delibera

di consentire a coloro che risultano avere iniziato il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la facoltà di iscrizione e di frequenza della scuola di formazione forense, anche prima della data di effettiva iscrizione al registro dei praticanti.

18. Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentate da: OMISSIS

19. Varie ed eventuali

a) Istanza di opinamento Avv. OMISSIS – Rif. Avv. Maraldi

Il Consiglio, sentita la relazione dell'avv. Maraldi, vista la richiesta di accesso agli atti avanzata dal Liquidatore della OMISSIS, in relazione alla richiesta di opinamento dell'avv. OMISSIS, viste altresì le comunicazioni del 16 e del 18 luglio 2024 dell'Avvocato ed i relativi allegati; considerato che la richiedente essendo cliente del richiedente Avvocato ha sempre diritto ad ottenere l'intera documentazione contenuta nel fascicolo dell'opinamento; delibera di consentire l'accesso agli atti del fascicolo della richiesta di opinamento.

Prossima riunione del Consiglio il giorno 07 ottobre 2024 alle ore 16,00,
presso la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì.

Alle ore 18,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario f. f.

Avv. Daniela Sangro

Il Presidente

Avv. Luca Porfiri